



13201-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

SALVATORE DOVERE

- Presidente -

Sent. n. sez. 1920/2021
UP - 11/11/2021

MAURA NARDIN

ALDO ESPOSITO

- Relatore -

R.G.N. 34014/2020

VINCENZO PEZZELLA

MARIAROSARIA BRUNO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato a

(omissis)

avverso la sentenza del 12/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa LUCIA ODELLO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

letta le conclusioni dell'avv. (omissis) , nella qualità di difensore di fiducia delle parti civili Complesso (omissis) ed (omissis) , che hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

dr

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 25 giugno 2018, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (omissis) in relazione al reato di incendio per intervenuta prescrizione ed ha ridotto a mesi dieci di reclusione la pena inflittagli in relazione al reato di disastro colposo.

Il presente procedimento riguarda due incendi che avevano interessato il (omissis) (omissis) e il (omissis) il tetto in legno ed ardesia delle palazzine denominate rispettivamente "G" e "D", appartenenti al complesso residenziale (omissis) (omissis) composto da sette fabbricati di due o tre piani ciascuno.

I giudici di merito accertavano la responsabilità del (omissis), che, attraverso la società (omissis) s.r.l., aveva costruito delle canne fumarie altamente pericolose e difformi da quelle previste nel contratto di appalto, in quanto prive di coibentazione e di isolamento rispetto alle parti in legno della struttura delle palazzine.

Il Tribunale aveva respinto la richiesta del (omissis) di proscioglimento ex art. 88 cod. pen. o di riconoscimento della diminuzione di cui all'art. 89 cod. pen., rilevando che l'imputato, sebbene affetto da depressione, non era stato descritto dai medici curanti come soggetto incapace di gestirsi o di comprendere i normali accadimenti della propria vita né di determinarsi nelle proprie scelte.

La scelta di usare materiali non isolanti per la costruzione delle canne fumarie – bensì semplici tubi di metallo non coibentati e non isolati dalle parti in legno – non era stata determinata dalle condizioni psichiche dell'imputato ma da ragioni imprenditoriali di risparmio nell'impiego di materiali da costruzione.

La Corte di appello ha respinto la tesi difensiva, secondo cui l'imputato non si era occupato della costruzione della palazzina "G" interessata dall'evento dannoso avvenuta nel 2008, perché in tale epoca la (omissis) s.r.l. era stata posta in liquidazione perché il (omissis) era affetto da una grave forma depressiva. L'organo giudicante, infatti, ha osservato che la (omissis) s.r.l. aveva conferito alla (omissis) s.r.l. l'appalto per la costruzione della palazzina "G" il 13 dicembre 2006, data di effettivo inizio dei lavori; poiché il contratto di appalto era stato risolto per mutuo consenso a dicembre 2008 (come riferito dal (omissis), e da (omissis)) e i lavori inerenti alla palazzina "G" erano terminati il 14 agosto 2009, evidentemente, a dicembre 2008 la struttura portante della palazzina e le canne fumarie (in gran parte incassate nei muri) erano già state costruite. Il (omissis), peraltro, confermava che a dicembre 2008 la palazzina "G" era finita al 95%, le canne fumarie erano state tutte ultimate e alla ditta Inardi erano stati commissionati solo lavori di rifinitura delle parti comuni.

La Corte torinese ha escluso la sussistenza di una patologia tale da incidere sulla capacità di orientarsi criticamente e consapevolmente nella scelta dei materiali coi

quali costruire le canne fumarie del complesso (omissis) né da impedire – totalmente o parzialmente – all'imputato di seguire le norme di legge.

2. Il (omissis), a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in relazione all'ingiustificato diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 89 cod. pen..

Si deduce che l'utilità processuale della documentazione medica prodotta in giudizio era stata erroneamente circoscritta ai soli documenti temporalmente limitrofi ai fatti di causa: la depressione, infatti, ha un percorso di sviluppo non immediato e diluito nel tempo. Il quadro depressivo si era manifestato venti anni prima, raggiungendo il culmine in un momento difficile della vita del (omissis).

La Corte torinese ha erroneamente frainteso le dichiarazioni di (omissis), secondo cui questi avrebbe riferito che causa della risoluzione del contratto di appalto con la (omissis) s.r.l. doveva essere individuata nell'intento di sottrarsi alla conseguente instauranda procedura concorsuale e non nella patologia dalla quale era affetto il (omissis). Il (omissis), infatti, aveva specificato che la procedura "tribunalizia", che ci si poneva il problema di evitare nel dicembre 2008 e che aveva conseguentemente portato alla scelta di liquidare la (omissis) s.r.l. mediante una mera scrittura privata, consisteva in una risoluzione giudiziaria del contratto di appalto. La sua unica preoccupazione, pertanto, consisteva nella riconsegna delle chiavi del cantiere.

La (omissis) s.r.l., infatti, al momento dell'ultimazione dei lavori (agosto 2009 secondo il (omissis)), era già stata allontanata dal cantiere mediante la già citata risoluzione del contratto di appalto.

3. Con memoria del 4 novembre 2021, la difesa delle parti civili Complesso (omissis) ed (omissis) chiedono dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Si osserva che, in ordine all'unico motivo di ricorso, con cui si chiede il riconoscimento della circostanza attenuante del vizio parziale di mente di cui all'art. 89 cod. pen.. i giudici di merito hanno concordemente ritenuto assente la connessione tra la patologia depressiva risultante dall'unico certificato medico del 2008 e la scelta tecnica dei materiali impiegati nella costruzione delle canne fumarie, improntata verosimilmente a ragioni imprenditoriali di risparmio.

Il dato probatorio del quale si lamenta il travisamento era privo del requisito della decisività nell'ambito della struttura motivazionale. La tenuta complessiva della decisione, infatti, non risulterebbe indebolita, laddove venissero pretermesse le dichiarazioni dibattimentali del (omissis), poiché il percorso argomentativo del Collegio si è incentrato sull'irrelevanza della documentazione sanitaria prodotta, per tempistica, contenuti e assenza di causalità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Con l'unico motivo di ricorso, si formulano plurimi rilievi alla tenuta logica dell'impianto probatorio della sentenza impugnata in riferimento alla carenza di elementi idonei ad escludere la sussistenza della diminuzione prevista dall'art. 89 cod. pen. in relazione ai reati ascritti al (omissis).

Va premesso che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, l'impugnazione di legittimità è proponibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento gravato, secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando attiene a censure che – benché formalmente prospettanti una violazione di legge o un vizio di motivazione – mirano in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997).

Alla Corte di cassazione spetta soltanto di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, la congruenza logica e l'adequatezza della motivazione sul punto (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460), senza alcun potere di revisionare le circostanze fattuali della vicenda.

Il giudice *a quo* ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, la quale è sorretta da motivazione lineare e coerente e, pertanto, è sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.

Dalla logica ricostruzione della vicenda criminosa – riportata in dettaglio nell'esposizione in fatto – emerge che la Corte di appello ha affermato la responsabilità del (omissis) e ha fondato l'esclusione della diminuzione sulla base di una valutazione complessiva e coordinata dei seguenti elementi probatori: a) la rilevanza delle sole condizioni psichiche del (omissis), tra il 2004 (inizio della costruzione del complesso (omissis)) e il dicembre 2008 (risoluzione consensuale del contratto di appalto); b) la non attinenza al procedimento delle vicende successive a tale data e, cioè, la dichiarazione di invalidità civile dell'imputato (al 67% per trombocitemia essenziale in trattamento farmacologico e depressione maggiore) del 2010 e la documentazione sanitaria degli anni tra il 2010 ed il 2016; c) la scarsa incidenza della lettera di dimissioni del (omissis) dal reparto psichiatrico dell'ospedale (omissis) del 19 febbraio 2008, contenente la diagnosi di ingresso del 13 febbraio di "Disturbo Depressivo Maggiore, Episodio Ricorrente Moderato", vicenda che si innestava in un disturbo dell'umore unipolare esordito con un primo episodio depressivo nell'estate

2005; d) l'assenza di ricoveri del (omissis) sino al 13 febbraio 2008 e il netto miglioramento, al momento delle dimissioni, del quadro clinico ("il tono dell'umore è buono, così come la progettualità per il futuro").

Nel caso di specie, le doglianze difensive, benché formalmente dirette a denunciare la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata nonché il travisamento della prova testimoniale, si esauriscono in realtà in una contestazione, nel merito, di alcuni singoli elementi di fatto e delle risultanze d'indagine che il giudice *a quo* giudicava idonei a integrare il compendio probatorio circa l'assoluta esclusione di incidenza della patologia nella scelta delle modalità di costruzione delle canne fumarie, senza valutare la complessiva logica ricostruzione operata nella sentenza impugnata.

In proposito, è opportuno richiamare il principio affermato da questa Corte, secondo cui il difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091, in fattispecie in cui la Corte ha respinto il ricorso dell'imputato che aveva contestato il difetto di motivazione della sentenza, nella parte in cui aveva ritenuto attendibile la persona offesa, in quanto fondato sulla scorta di una lettura parziale e parcellizzata delle emergenze processuali che non aveva tenuto conto degli ulteriori elementi valorizzati in motivazione).

Il ricorrente non si è confrontato con le argomentazioni prospettate dalla Corte di appello, la quale ha incentrato la propria analisi relativa al diniego della diminvente sul tema dell'irrelevanza della documentazione sanitaria prodotta dalla difesa dell'imputato piuttosto che sul contenuto delle dichiarazioni rese dal (omissis).

3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non sussistendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

4. Quanto alla richiesta avanzata dalla difesa delle parti civili, unitamente al deposito delle conclusioni formulate, di liquidazione delle spese sostenute nel grado, va osservato che i motivi dei proposti ricorsi concernevano esclusivamente la configurabilità della diminvente del vizio parziale di mente, per cui esse non avrebbero potuto subire nessun tipo di pregiudizio in conseguenza dell'accoglimento del ricorso (Sez.



2, n. 2963 del 09/12/2020, dep. 2021, Ascione, Rv. 280519; Sez. 2, n. 18265 del 16/01/2015, Capardoni, Rv. 263791). Ne consegue che tale richiesta va rigettata.

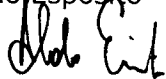
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma l'11 novembre 2021.

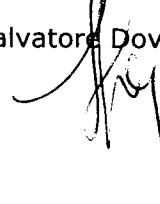
Il Consigliere estensore

Aldo Esposito



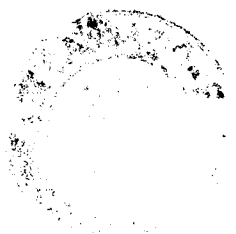
Il Presidente

Salvatore Dovere



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, **7** APR. 2022



IL DIRETTORE

Giuseppe Capata

